



Via Alberto Mario, 22; Cap 73020 Cutrofiano (LE)
www.professionisanitarie.com - info@professionisanitarie.com

Cutrofiano, 11/12/2019

APSI ASSOCIAZIONE PROFESSIONI SANITARIE ITALIANA

Sede in CUTROFIANO - VIA ALBERTO MARIO, 22

C.F. 93092240758 P.Iva 04422900755

Numero REA LE-292268

Iscrizione CCIAA 03/01/2012

Verbale di Assemblea Ordinaria del 11 Dicembre 2019

L'anno 2019 nel mese di DICEMBRE il giorno 11, alle ore 16:00
, in Cutrofiano, presso la sede sociale, si è riunita l'assemblea
ordinaria della Associazione APSI per discutere e deliberare sul
seguente

ORDINE DEL GIORNO

Variatione Statutaria

Iscrizione Registro Regionale ODV.

Varie ed eventuali.

Sono presenti i Signori:

Vergine Dario Presidente APSI

Salatino Giuseppe Vice Presidente APSI

Sabato Enrico Segretario

Ercolani Maurizio

Marconcini Stefano

Leone Giovanni

Negro Antonio

In delega a Vergine Dario



Porfiri Mirko

Paccone Gregorio

Mazzieri Mauro

A sensi di Statuto assume la Presidenza il Sig. Vergine Dario, e l'Assemblea chiama a fungere da segretario il sig. Sabato Enrico, che accetta.

Il Presidente, passando a trattare il primo punto all'ordine del giorno, espone quanto previsto dal DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117 del codice del terzo settore e dà lettura di alcuni articoli generali del decreto, dopo un breve dibattito si passa alla lettura delle modifiche statutarie della associazione.

Il Presidente, passando al secondo ordine del giorno chiarisce l'obbligatorietà dell'Iscrizione al registro Regionale delle ODV e successivamente al Registro Nazionale del Terzo Settore.

Si apre quindi la discussione sui documenti da presentare ed il Presidente fornisce i chiarimenti e le delucidazioni richieste dai presenti.

Il Presidente, come terzo punto nelle varie ed eventuali, espone la possibilità di cambiare sede legale sempre nel comune di Cutrofiano, cambiando sede ed indirizzo.

Al termine della discussione, durante la quale vengono soddisfatte tutte le richieste di informazioni formulate dai convenuti, l'assemblea, all'unanimità.

DELIBERA

di approvare le variazioni statutarie elencate, autorizza il Presidente a registrare negli uffici preposti la variazione statutaria ed iscrivere la Associazione nei registri previsti, l'assemblea autorizza il Presidente ad individuare una nuova sede, e ad attuare a tutti gli adempimenti previsti di legge, e portare a conoscenza tutti gli uffici preposti ad essere informati sulla

variazione della sede legale.

Null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola sulle varie ed eventuali, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 19:00 previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Vergine dario



Il Segretario

Sabato Enrico

Enrico Sabato

Ai sensi e per gli effetti dell' art. 47 del D.P.R. 445/200, si dichiara che il documento è copia conforme all' originale depositato presso la Associazione APSI.

Esente da imposta di bollo a norma dell'art. 17 del d.lgs. 460/1997 che annovera le ODV di cui alla Legge n. 381/91 tra le ONLUS di diritto, come chiarito anche dal MEF con la circolare ministeriale 19.5.1998, n. 127/E/1998/74836 e dall'art 82 comma 5 del DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117 .



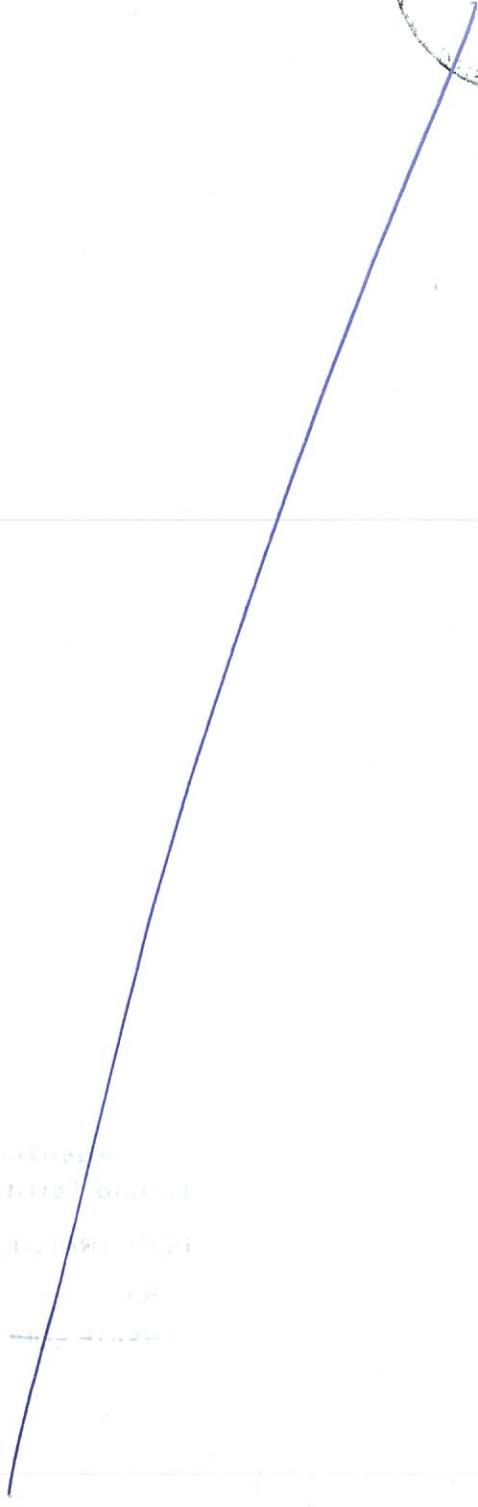
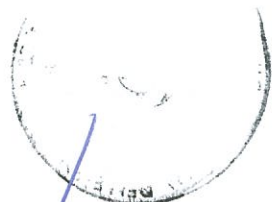
**Agenzia Delle Entrate
Ufficio Territoriale Di Casarano**

REGISTRATO IL 17/12/2019

SERIE 3e NUMERO 2489

VERSATE EURO ESENTE

ADDETTO SPORTELLO F.O.
Antonio Averna
* Firma su delega del direttore Provinciale
Antonio Rotello



**Agenzia delle Entrate di
Casarano**

OGGETTO: Variazione Statutaria della APSI (Associazione Professioni Sanitarie Italiana)

Il sottoscritto Vergine Dario nato il 04/06/1971 a Cutrofiano (LE), residente a Cutrofiano (LE) in via Milano n. 1 in qualità di Legale Rappresentante della APSI (Associazione Professioni Sanitarie Italiana) con sede in via Alberto Mario 22 a Cutrofiano (LE) con codice fiscale n. 93092240758 con partita IVA n. 04422900755, indirizzo di posta elettronica info@professionisanitarie.com e indirizzo di posta elettronica certificata apsi@pec.it con riferimento alla procedura aperta in oggetto, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/00, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti,

DICHIARA

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445) Ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 di essere esente al pagamento dell'imposta di bollo ove richiesto in quanto Associazione ODV ONLUS DI DIRITTO.

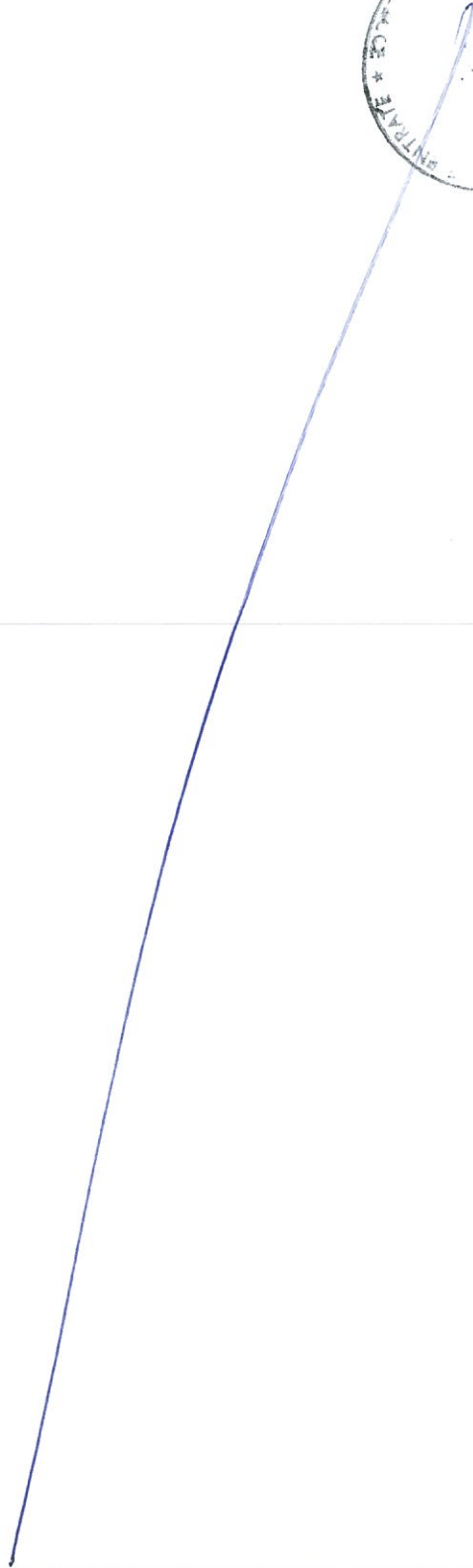
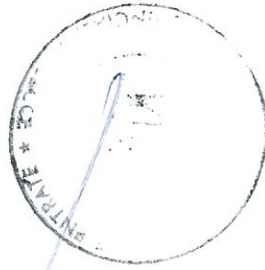
Data 12/12/2019

Il Legale Rappresentante

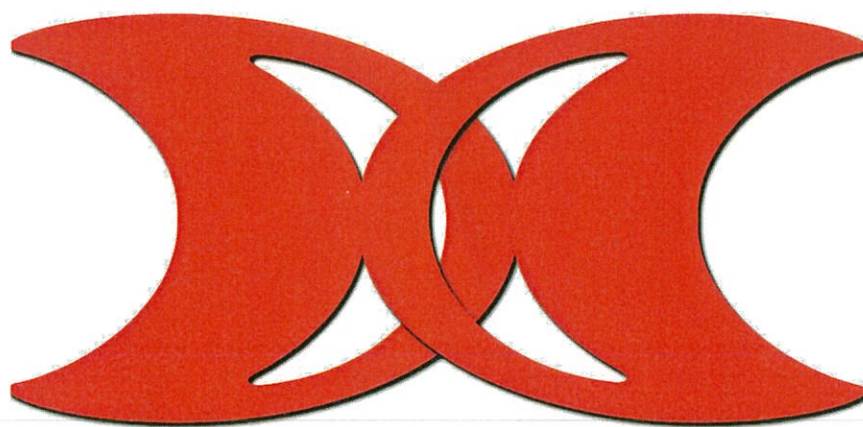
Vergine Dario

 **ASSOCIAZIONE PROFESSIONI
SANITARIE ITALIANA**
APSI Via Alberto Mario 22
73020 CUTROFIANO (LE)
C.F. 93092240758 P.I. 04422900755





STATUTO

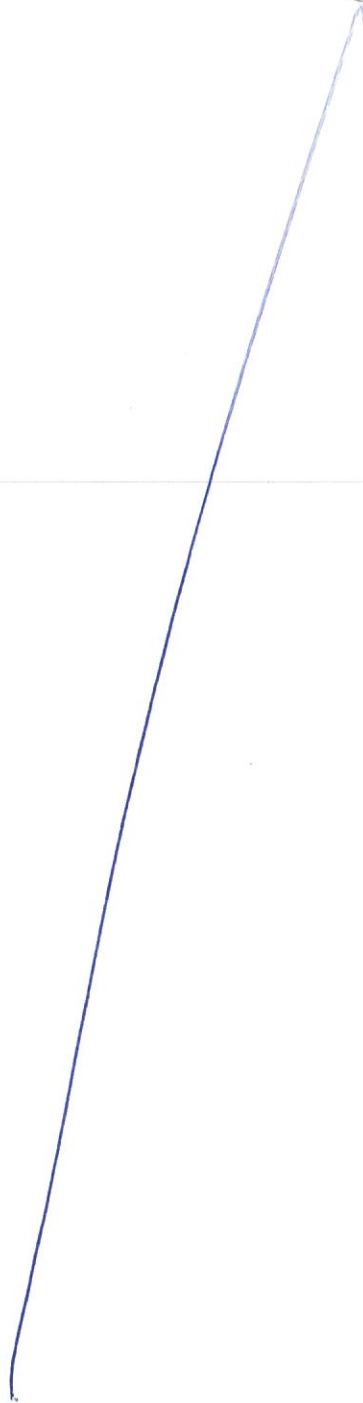


ASSOCIAZIONE PROFESSIONI SANITARIE ITALIANA

APSI

ASSOCIAZIONE PROFESSIONI
SANITARIE ITALIANA





STATUTO

ASSOCIAZIONE PROFESSIONI SANITARIE

ITALIANA

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art.1

È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in via Gorizia 13 a Cutrofiano (Le), quale Ente del terzo settore, l'Associazione denominata "APSI Associazione Professioni Sanitarie Italiana ODV", in conformità al dettato dell'art. 32 e ss. del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117. L'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Organizzazione di Volontariato" o dell'acronimo "ODV" è obbligatorio, a sensi di legge. Inoltre, ove previsto, la denominazione ricomprenderà anche l'acronimo ETS, a seguito della propria iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando quest'ultimo sarà istituito.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2

L'Associazione "APSI Associazione Professioni Sanitarie Italiana ODV", più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro, è apartitica e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Essa è regolata dalle regole del D. Lgs. 117/2017, dall'articolo 36 e seguenti del Codice civile, nonché del presente statuto.

FINALITÀ E ATTIVITÀ

Art. 3

L'Associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Codice del Terzo Settore:

lettera a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1,



commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

lettera b) interventi e prestazioni sanitarie;

lettera c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

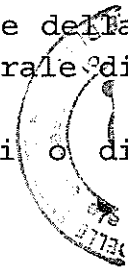
lettera g) formazione universitaria e post-universitaria;

lettera h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo

lettera z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni

confiscati alla criminalità organizzata.



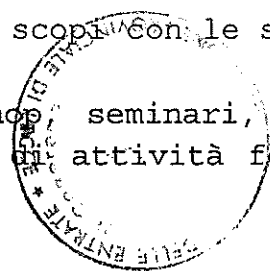
Ed in particolare, l'Associazione persegue le seguenti finalità:

- contribuire attivamente alla crescita sul piano culturale, tecnico, professionale e morale dei suoi associati, in particolare si prefigge di promuovere la partecipazione dei propri soci alla vita della comunità;
- perseguire attività di formazione e ricerca, definendo opportune e specifiche strategie;
- riunire in associazione libera coloro che operano nel settore delle Professioni Socio Sanitarie per la prevenzione, l'assistenza e la riabilitazione dei cittadini;
- fornire formazione complementare e aggiornamento delle Professioni Socio Sanitarie, inerente l'assistenza globale della persona.

Art. 4

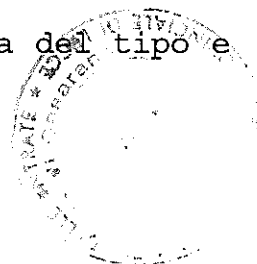
L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

- convegni, congressi, workshop, seminari, conferenze, stage e corsi, e programmi annuali di attività formativa ECM, questi



ultimi saranno finanziati nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per la formazione continua;

- ricerca clinica ed altre iniziative culturali, scientifiche ed assistenziali, finalizzate al miglioramento della qualità delle prestazioni erogate, anche attraverso la promozione di trials di studio;
- progetti e studi multicentrici orientati alla valutazione interdisciplinare di nuove modalità assistenziali;
- diffusione e l'elaborazione di linee guida, criteri e standard assistenziali per uniformare i comportamenti, anche in collaborazione con l'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali;
- reengineering, analisi organizzativa, progettazione, sperimentazione e verifica di nuove metodiche assistenziali e didattiche sulla prevenzione e riabilitazione; la raccolta, la diffusione e lo scambio delle informazioni
- elaborazione di piani operativi tesi a valorizzare le figure soci sanitarie;
- erogazione di prestazioni sanitarie assistenziali gratuite a tutti coloro che si rivolgono all'associazione nel rispetto delle normative vigenti la tutela del socio professionista e nella incolumità della salute del beneficiario, tenendo conto della disponibilità da parte dell'associazione di risorse umane ed economiche;
- sportello informativo rivolto a tutti coloro che necessitano di informazioni sulle procedure burocratiche e iter dell'assistenza nel servizio sanitario nazionale;
- collaborazione con altre associazioni scientifiche e culturali, private o, pubbliche, operanti in Italia ed all'estero, in ambito di ricerca e/o professionale;
- collaborazione con il Ministero della Salute, le Regioni, le Aziende Sanitarie, e tutti gli altri organismi e/o istituzioni pubbliche e/o private senza, discriminazioni di natura politica e/o territoriale;
- istituzione di un proprio bollettino scientifico, dove documentare e pubblicare lavori scientifici, risultato delle proprie ricerche e dei propri studi, oltre che di quelli di più rilevante interesse in campo nazionale ed internazionale;
- adozione al proprio interno di sistemi di verifica del tipo e della qualità delle attività svolte.



Art. 5

Per lo svolgimento delle predette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6

Ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 l'Associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio direttivo con apposita delibera.

Per le attività d'interesse generale prestate l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all'art. 6 D. Lgs. n.117/2017.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 7

Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di volontariato.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio direttivo.

Tutti gli aderenti, hanno pari diritti e opportunità e pari doveri; in particolare viene loro riconosciuto il diritto di voto, di elettorato attivo e passivo; enti del Terzo settore o senza scopo di lucro ed altre associazioni di volontariato aderenti partecipano alla vita dell'associazione come un unico soggetto ed hanno solo diritto all'elettorato passivo.

soci sono enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, associazioni di volontariato e persone fisiche afferenti alle professioni sanitarie, mediche, psicologiche e sociali, che contribuiscono attivamente, nell'espletamento delle funzioni della associazione prestando la loro conoscenza culturale, tecnico e professionale. Sono professionisti sanitari che prestano nelle varie strutture e, nei vari settori del Servizio Sanitari o Socio Sanitario ed in regime libero-professionale.

Possono far parte della Associazione gli studenti universitari della facoltà di medicina, psicologia e scienze umane-sociali, in qualità di soci.

Possono far parte della Associazione i professionisti sanitari in pensione.

Possono far parte dei soci anche tutte le altre figure che operano nel campo socio-sanitario a discrezione del consiglio direttivo;

Art. 8 - La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. La qualifica di socio diverrà effettiva con il pagamento della quota sociale. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art. 9

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'Assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Art. 10

I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di



voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

Art. 11

La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

VOLONTARI

Art. 12

Sono volontari gli associati che aderiscono all'Associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività

prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 117/17 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

SOSTENITORI

Art. 13

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

LAVORATORI

Art. 14

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

ORGANI SOCIALI E CARICHE ELETTIVE



Art. 15

Sono organi dell'Associazione:

l'Assemblea dei soci;

il Consiglio direttivo;

l'Organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;

l'Organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ASSEMBLEA



Art. 16

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascuno associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 17

L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a. r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del



dibattimento.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 18

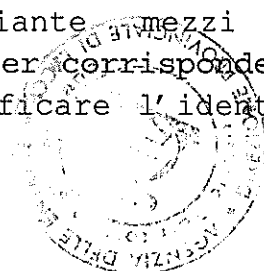
L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 19

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce in avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.



Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20

Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21 - Nelle delibere che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 22

Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 23

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 24

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'Associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;

- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 25

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

PRESIDENTE

Art. 26

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio direttivo. Qualora il Consiglio direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

TESORIERE

Art. 27

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio direttivo.

SEGRETARIO

Art. 28

Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 29

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci nomina l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI



Art. 30

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs. 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può nominare il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 31

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 32

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e smi, comunque secondarie e

strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 33 - Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 34 - Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

LIBRI SOCIALI

Art. 35

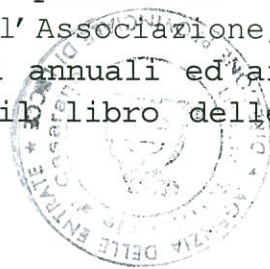
L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

PUBBLICITÀ E TRASPARENZA

Art. 36

Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle



adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'Associazione.

BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE

Art. 37

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEI BENI

Art. 38

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art.20 comma 2 dello statuto.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

NORMA FINALE

Art. 39

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al D. Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

[Handwritten signature]



Statuto allegato al verbale di
assemblea registrato il 17/12/2019
2019/3/2489

ADDETTO SPORTELLO F.O.
Antonella Roccillo
* Firma su delega del direttore Provinciale
Antonella Roccillo



“Atto costitutivo di associazione di volontariato denominata APSI”

(Atto da redigersi in carta libera ai sensi degli artt. 6 e 8 della legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n° 266 e, per quanto compatibile, della norma di cui all'art. 17 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n° 460 disciplinante le ONLUS)

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che l'associazione ha diritto all'esenzione essendo in regola con i requisiti di legge e che l'operazione di cui al presente atto è posta in essere esclusivamente per i fini sociali.

10/06/2008

Il Presidente

Vergine Dario

In data 10/06/2008, in Cutrofiano(LE), in via Milano n° 1 si sono riuniti i seguenti sigg.:

- Vergine Dario, nato(a) a Cutrofiano(LE), il 04/06/1971, residente a Cutrofiano (LE), in via Milano 1, cittadino Italiano, codice fiscale VRGDRA71H04D237V;
- Negro Antonio, nato(a) a Maglie(LE), il 03/05/1971, residente a Cutrofiano (LE), in via Milano 18, cittadino Italiano, codice fiscale NGRNTN71E03E815P;
- Antonaci Tommaso, nato(a) a Collepasso(LE), il 21/06/1961, residente a Collepasso (LE), in via Conte Alberti 32, cittadino Italiano, codice fiscale NTNTMS61H21C865H;
- Verducci Donato, nato(a) a Collepasso(LE), il 30/10/1964, residente a Cutrofiano (LE), in contrada Carrozzini case sparse snc, cittadino Italiano, codice fiscale VRDDNT64R30C865R;
- Marulli Ivano, nato(a) a Poggiardo(LE), il 14/05/1970, residente a Poggiardo (LE), in via Matteotti 22, cittadino Italiano, codice fiscale MRLVNI70E14G751W;
- Carrozzini Giovanni, nato(a) a Sogliano Cavour(LE), il 08/04/1960, residente a Sogliano Cavour (LE), in via Pascoli 7, cittadino Italiano, codice fiscale CRRGMN60D08I780O;
- Balducci Francesco, nato(a) a Gravina in Puglia(BA), il 19/07/1966, residente a Gravina in Puglia(BA), in via L.Cardona 22, cittadino Italiano, codice fiscale BLDFNC66L19E155K;
- Schinco Michele, nato(a) a Gravina in Puglia(BA), il 29/09/1966, residente a Altamura(BA), in via S.Quasimodo 5, cittadino Italiano, codice fiscale SCHMHL66P29E155K;
- Alemanni Enrico, nato(a) a Galatina(LE), il 02/06/1972, residente a Cutrofiano (LE), in via Potenza 20, cittadino Italiano, codice fiscale LMNNRC72H02D862D;

che, di comune accordo, stipulano e convengono quanto segue:

Art. 1 - Ai sensi della Legge 266/1991 è costituita fra i suddetti comparenti una libera associazione di volontariato avente la seguente denominazione: “APSI Associazione Professioni Sanitarie Italiana”.

Art. 2 - L'associazione ha sede in Cutrofiano(LE), via Milano 1.

Art. 3 - L'associazione ha come scopo esclusivamente l'esercizio di pertinenza alle Professioni Sanitarie, finalizzate alla solidarietà sociale (vedi Statuto).

Art. 4 - L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

Art. 5 - L'associazione è apolitica ed apartitica.

Art. 6 - L'associazione avrà come principi informativi, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro, esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, devoluzione in beneficenza dell'intero patrimonio nel caso di scioglimento dell'associazione, democraticità della struttura, esclusione di soci temporanei, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, sovranità dell'assemblea, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

- Vergine Dario: Presidente;
- Negro Antonio: Vice-Presidente;
- Antonaci Tommaso: Tesoriere, Cassiere;
- Carrozzini Giovanni: Segretario;
- Marulli Ivano: Consigliere;

Art. 8 - I componenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il Collegio Sindacale sia composto di tre membri effettivi ed uno supplente e nominano a farne parte i signori:

- Schinco Michele: Presidente;
- Balducci Francesco: Vice-Presidente;
- Alemanni Enrico: Sindaco effettivo;
- Verducci Donato: Sindaco supplente.

Art. 9 - I componenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il Collegio dei Proibiviri, sarà composto di tre membri effettivi ed uno supplente, verrà costituito successivamente.

Art. 11 - Fino a quando un'Assemblea ordinaria non aggiornerà l'importo limite di cui appresso, il Consiglio direttivo potrà deliberare spese in nome e per conto dell'associazione, per un importo massimo per operazione fino a euro 250 (duecentocinquanta), più eventuale IVA, senza dover chiedere la preventiva autorizzazione dell'Assemblea.

Art. 12 - Fino a quando un'Assemblea ordinaria non aggiornerà l'importo limite di cui appresso, il Presidente del Consiglio Direttivo, o in caso di sua assenza od impedimento, il Vice-Presidente del Consiglio Direttivo potrà deliberare spese in nome e per conto dell'associazione, per un importo massimo per operazione fino a euro 1000(mille), più eventuale IVA, senza dover chiedere la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Art. 13 - Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

(Vergine Dario)

(Negro Antonio)

(Carrozzini Giovanni)

(Antonaci Tommaso)

(Marulli Ivano)

(Verducci Donato)

(Schinco Michele)

(Balducci Francesco)

(Alemanni Enrico)

[illegible]

UFFICIO DI MAGLIE

Aug. 6 11 1884

1778

✓ ARBITE

31

ADDETTO ALLO STABILIMENTO